



Comune di Cassino

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 41

Seduta ordinaria di I convocazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 17:00, nella sala Sen. Pier Carlo Restagno, ritualmente convocato, si è riunito questo Consiglio Comunale, cui sono assegnati n. 24 Consiglieri:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Di Rollo Barbara | 13. Evangelista Emiliano |
| 2. Ranaldi Gaetano | 14. Umbaldo Alessandra |
| 3. Salera Fausto | 15. Galasso Bruno |
| 4. Marrocco Tommaso | 16. Abbruzzese Mario |
| 5. Vizzacchero Fabio | 17. Evangelista Francesco |
| 6. Longo Daniele | 18. Bevilacqua Micheline |
| 7. Marandola Sergio | 19. Calvani Francesca |
| 8. Terranova Edilio | 20. Golini Petrarcone Giuseppe |
| 9. Vacca Gabriella | 21. Mignanelli Massimiliano |
| 10. Iemma Rosario | 22. Fardelli Luca |
| 11. Fiorentino Gennaro | 23. Fontana Salvatore |
| 12. Consales Riccardo | 24. De Sanctis Renato |

Presiede: dott.ssa Barbara Di Rollo - Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa: avv. Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 20 consiglieri, sono assenti i consiglieri: Vizzacchero, Vacca, Evangelista Francesco e Mignanelli (ore 17:18).

Partecipano gli assessori: Carlino, Maccaro, Tamburrini, Alifuoco e Volante.

Vengono designati scrutatori i consiglieri:

- 1) SERGIO MARANDOLA 2) BRUNO GALASSO 3) GIUSEPPE GOLINI PETRARCONI

N. 41	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019.
-------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera, inoltrata dal Dirigente dell'Area Finanziaria, Servizio Tributi, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e canone mercatale – legge 160/2019" (allegato 1);

Sentito l'intervento del Sindaco sull'argomento, interamente riportato nel verbale fono dattiloscritto della seduta che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2);

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione palese, eseguita per appello nominale, con n. 17 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Bevilacqua). Sono assenti i consiglieri: Vizzacchero, Vacca, Abbruzzese, Evangelista F., Calvani, Mignanelli e Fardelli;

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** della deliberazione della G.C. n. 290 del 28/12/2020 di istituzione del Canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019;
- 2) **Di approvare il regolamento**, con relativi allegati, del *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale)*, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 836 e del *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale)*, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 837 – 846, composto da n. 73 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A");
- 3) **Di prendere atto** che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di previsione anno 2021;
- 4) **Di dare atto** che la Giunta Comunale procederà annualmente alla definizione ed all'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale e che, in caso di mancata approvazione si intenderanno confermate le tariffe dell'anno precedente.

Indi, con separata votazione unanime e favorevole, espressa dai presenti, per alzata di mano, all'unanimità, alla presente deliberazione vengono riconosciute le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e, quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 30/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	16
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 33 – Disposizioni generali	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	17
Articolo 38 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione	18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	19
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	19

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 46 - Classificazione delle strade	20
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 49 - Passi carrabili.....	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	22
Articolo 51 - Soggetto passivo	23
Articolo 52 - Agevolazioni.....	23
Articolo 53 - Esenzioni.....	24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 57 - Rimborsi.....	25
Articolo 58 - Sanzioni	25
Articolo 59 - Attività di recupero	26
CAPO V - CANONE MERCATALE	26
Articolo 60 - Disposizioni generali	26
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....	26
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone.....	26
Articolo 64 - Classificazione delle strade	27
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone - agevolazioni rispetto alla durata delle occupazioni	27
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 67 - Soggetto passivo	27
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	27
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 70 - Rimborsi.....	28
Articolo 71 - Sanzioni	28
Articolo 72 - Attività di recupero	29
Articolo 73 - Norme transitorie	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso delle annualità pregresse.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
 - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
 - c) sono da considerare temporanee le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) sono considerate annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni;
 - e) sono considerate annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni;
6. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne,

con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
12. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
13. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o al titolare dell'autorizzazione.
14. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Tenuto conto della continua evoluzione delle forme pubblicitarie i mezzi di effettuazione pubblicitaria sono quelli individuati nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
4. Nel caso di forme pubblicitarie non ricomprese nel suddetto allegato 2/a, le stesse sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia per caratteristiche e tipologie di messaggio pubblicitario.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati, a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana (art. 11).
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, graduata

in ragione dei coefficienti di cui all'allegato 2/a del presente regolamento, aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di diffusione del messaggio pubblicitario (acustica, visiva, proiezioni, tipologia di mezzo, ecc.).
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2/a del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale" e maggiorate del 100%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 2/a.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza con gli importi maggiorati di cui all'allegato 2/a.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione, ove vanno indicati sia gli impianti di nuova installazione sia quelli che permangono, e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Limitatamente all'anno di istituzione del Canone Unico il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione è posticipato al trentesimo giorno successivo alla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune;
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate entro la scadenza della 1^a rata.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta scritta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato fino a 1 metro quadrato di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato 2/a del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale vengono assoggettate al canone come stabilito nell'allegato 2/a del presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone, nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, sociali, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali a condizione che la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) i messaggi pubblicitari esposti su veicoli, mezzi e/o attrezzature di proprietà di terzi che svolgono un servizio a rilevanza sociale e/o ambientale a titolo gratuito verso l'Ente, qualora il Dirigente nell'affidamento del servizio accerti che il valore dell'esenzione della pubblicità non superi il valore di mercato del servizio stesso.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cassino costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e contestuale pagamento del canone, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione con un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato 2/b del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono consultabili le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone nella misura prevista nell'allegato 2/b del presente regolamento applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dall'allegato 2/b del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato 2/b del presente Regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite al di fuori degli spazi a ciò destinati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le sanzioni e le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Le affissioni abusive, fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sociali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor purché la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.
3. Per i manifesti di cui al comma precedente lettera e), restano valide le condizioni stabilite nella convenzione con delle Imprese di Onoranze Funebri stipulata in data 23/07/2003, salvo eventuali successive rideterminazioni da parte della Giunta Comunale.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cassino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo; regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti dei comitati di quartiere eletti nel Comune di Cassino, limitatamente ad attività istituzionali.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità comunicate dall'Ufficio al momento della richiesta di affissione.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. E' fatta salva la disciplina provvisoria approvata con apposita Delibera Consiliare nelle more dell'adozione del presente regolamento.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono annuali (permanenti) o giornaliere (temporanee):
 - a) sono annuali (permanenti) le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere (temporanee) le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 58, si considerano annuali (permanenti) le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornaliere (temporanee) le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via annuale (permanente) o giornaliera (temporanea), deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni annuali (permanenti) deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni giornaliere (temporanee) deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA,

qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni e/o ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione annuale (permanente) sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni giornaliere (temporanee) possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni annuali (permanenti) il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni giornaliere (temporanee) il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2/c del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade non appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. L'elenco delle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento; le strade non ricomprese in detto elenco si considerano in 2^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo diviso in dodicesimi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, calcolato a giorni, a ore e a metri quadrati.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate con impianti destinati alla ricarica di veicoli elettrici su aree pubbliche o private ad uso pubblico, il canone annuo è calcolato solo sullo spazio occupato dall'infrastruttura di ricarica senza considerare lo spazio occupato dagli stalli di sosta.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone di cui al periodo precedente va applicato fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone di cui al primo periodo è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato 2/c del presente regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione
10. Le misure tariffarie delle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico sono individuate e disciplinate nell'allegato 2/c del presente regolamento;

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,

da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento, da sommare al canone standard.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la Tosap (tassa per l'occupazione di suolo pubblico) in base all'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% per cento, mentre per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/4;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50% per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sociali, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
 - f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - g) per le occupazioni con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70% con tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per la quale è già stato corrisposto il canone;
 - h) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 30%;
 - i) Per le occupazioni realizzate mediante distributori automatici di tabacchi la tariffa ordinaria è ridotta, in relazione all'ubicazione, nelle misure individuate e disciplinate nell'allegato 2/c del presente regolamento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni momentanee realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni realizzate con strutture di proprietà di terzi che svolgono un servizio a rilevanza sociale e/o ambientale a titolo gratuito verso l'Ente, qualora il Dirigente nell'affidamento del servizio accerti che il valore dell'esenzione del canone non superi il valore di mercato del servizio stesso.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto obbligato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/07/2004.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019. L'importo del canone si determina moltiplicando le predette tariffe per i relativi coefficienti stabiliti nell'allegato 3 del presente regolamento.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie occupata espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione espressa in giorni e/o in ore;

3. I coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade non appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. L'elenco delle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento; le strade non ricomprese in detto elenco si considerano in 2^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone - agevolazioni rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera (pari a 24 ore) è parametrata al numero di ore di effettiva occupazione con un minimo di 8 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, oltre alla riduzione per ambulanti pari al 50% del canone, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

6. Per le occupazioni abusive valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione

dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 300,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro va effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune
5. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto obbligato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 73 - Norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2021.
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme contenute nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. E' fatta salva la disciplina provvisoria approvata con apposita Delibera Consiliare nelle more dell'adozione del presente regolamento.

Allegato 1

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al CAPO II del Regolamento

Elenco strade, spazi e aree pubbliche classificate in 1^a categoria (speciale):

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	LARGO	CENTRO	DANTE
2	PIAZZA	"	DE GASPERI
3	"	"	DIAMARE
4	"	"	DIAZ
5	"	"	GARIBALDI
6	"	"	GRAMSCI
7	"	"	LABRIOLA
8	"	"	MARCONI
9	LARGO	"	MOLISE
10	PIAZZA	"	RESTAGNO
11	"	"	S.GIOVANNI
12	"	"	XIV FEBBRAIO

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO	ABBRUZZI
2	VIA	"	ALIGERNO
3	"	"	ARIGNI
4	"	"	BARI
5	"	"	BOMGHI
6	VIALE	"	BONOMI
7	VIA	"	CAFARI
8	"	"	CARDUCCI
9	"	"	CASILINA NORD
10	"	"	CASILINA SUD
11	"	"	CIMAROSA
12	"	"	COLOMBO
13	"	"	CONDOTTI

14	"	"	CONTE
15	"	"	D'ANNUNZIO
16	"	"	DA VINCI (fino incrocio V. Buonarroti)
17	VIALE	"	DANTE
18	VIA	"	DE BOSIS
19	"	"	DE NICOLA
20	"	"	DEGLI EROI (fino incrocio V. Capocci)
21	"	"	DEL CARMINE
22	"	"	DESIDERIO
23	"	"	DI BIASIO
24	VIALE	"	EUROPA (fino incrocio V. De Nicola)
25	VIA	"	FALESE
26	"	"	GARI
27	"	"	GARIGLIANO
28	"	"	GIALONARDI
29	"	"	GIORDANO
30	"	"	GIOVANALE
31	"	"	GROSSO
32	"	"	LEOPARDI (fino incrocio V. Verdi)
33	"	"	LOMBARDIA
34	"	"	MARCONI
35	"	"	MARSELLA
36	"	"	MAZZAROPPI
37	"	"	PAGANO
38	"	"	PASCOLI
39	"	"	PETRARCA
40	"	"	PIANO
41	VIA	"	PUCCINI
42	C.SO	"	REPUBBLICA
43	VIA	"	RICCARDO DA S. GERMANO
44	"	"	S. MARCO
45	STRADA STATALE	"	S.S. 630
46	VIA	"	SFERRACAVALLI
47	"	"	TASSO
48	"	"	TORINO
49	"	"	TOSTI

50	"	"	TOTI
51	"	"	TRIBUNALE
52	"	"	VARRONE
53	"	"	VERDI
54	"	"	XX SETTEMBRE
55	"	"	ZAMOSCH

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al CAPO IV del Regolamento

Elenco strade, spazi e aree pubbliche classificate in 1^ categoria (speciale):

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	CENTRO	ABATE REA
2	"	"	DE GASPERI
3	"	"	DE SANCTIS
4	"	"	DIAMARE
5	"	"	DIAZ
6	"	"	GARIBALDI
7	"	"	GRAMSCI
8	"	"	LABRIOLA
9	"	"	MARCONI
10	"	"	MORO ALDO
11	"	"	RESTAGNO
12	"	"	S. BENEDETTO
13	"	"	S. GIOVANNI
14	"	"	S. SCOLASTICA

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO	ABRUZZI

2	"	"	ADIGE
3	"	"	ALFIERI
4	"	"	ALIGERNO
5	"	"	ARIGNI
6	"	"	ARIOSTO
7	"	"	ARNO
8	"	"	BARI
9	"	"	BECCARIA
10	"	"	BELLINI
11	"	"	BEMBO
12	"	"	BERLINO
13	"	"	BOCCACCIO
14	"	"	BOTTICELLI
15	"	"	BUONARROTI
16	"	"	BONGHI
17	"	"	BONOMI
18	"	"	BORSI
19	"	"	BRUNO GIORDANO
20	"	"	CAFARI
21	"	"	CAMPANELLA
22	"	"	CAPOCCI
23	"	"	CARDUCCI
24	"	"	CARMINE (DEL)
25	"	"	CASSINESE
26	"	"	CAVOUR
27	"	"	CELLINI
28	"	"	CIMAROSA
29	"	"	CRISTOFORO COLOMBO

30	"	"	CONDOTTI
31	"	"	CONTE
32	"	"	CROCE
33	"	"	D'ANNUNZIO
34	"	"	DANTE
35	"	"	DE BOSIS
36	"	"	DE NICOLA
37	"	"	DESIDERIO
38	"	"	DI BIASIO
39	"	"	DONIZETTI
40	"	"	EROI (DEGLI)
41	"	"	FALAISE
42	"	"	FORO
43	"	"	GARI
44	"	"	EUROPA
45	"	"	GARIGLIANO
46	"	"	GIALONARDI
47	"	"	GIORDANO ENEA
48	"	"	GIOVENALE
49	"	"	GROSSO
50	"	"	LARGO ASSUNTA
51	"	"	LEONARDO DA VINCI
52	"	"	LEOPARDI
53	"	"	LOMBARDIA
54	"	"	LOMBROSO
55	"	"	MANTEGNA
56	"	"	MARCONI

57	"	"	MARINI
58	"	"	MARSELLA
59	"	"	MAZZAROPPI
60	"	"	MAZZINI
61	"	"	MOLISE
62	"	"	MONDELLO
63	"	"	ORIANI
64	"	"	ORTI S. FRANCESCO
65	"	"	PAOLO DIACONO
66	"	"	PAGANO (SECONDINO)
67	"	"	PARINI
68	"	"	PASCOLI
69	"	"	PETRARCA
70	"	"	PIANO
71	"	"	P.L. PALESTRINA
72	"	"	PINCHERA
73	"	"	Po'
74	"	"	PONARI
75	"	"	PORTA PALDI
76	"	"	PUCCINI
77	"	"	RAPIDO
78	"	"	REPUBBLICA (CORSO)
79	"	"	RICCARDO DA S. GERMANO
80	"	"	ROSSINI
81	"	"	S- PASQUALE (INIZIO)
82	"	"	S. ANNA
83	"	"	S. ANTONIO

84	"	"	S. BERTARIO
85	"	"	S. GERMANO
86	"	"	S. GIACOMO
87	"	"	S. LIBERA
88	"	"	S. MARCO
89	"	"	S. MARTINO
90	"	"	S: RESTITUTA
91	"	"	SPAVENTA
92	"	"	TICHY
93	"	"	TASSO
94	"	"	TELESIO
95	"	"	TERME
96	"	"	TORINO
97	"	"	TORRICELLA
98	"	"	TOSTI
99	"	"	VAGNI
100	"	"	VARRONE
101	"	"	XX SETTEMBRE
102	"	"	VERDI
103	"	"	VESPUCCI
104	"	"	VICO
105	"	"	VIRGILIO
106	"	"	VISOCCHI
107	"	"	VOLTURNO
108	"	"	ZAMOSCH
109	"	"	KARL HAROLD

(ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE)

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Tariffa annuale (permanente)	€ 50,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 1,20

Per le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle strade classificate in 1ª categoria (speciale) il canone è maggiorato del 100% (art. 14 comma 4 del Regolamento)

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA PUBBLICITA'	TARIFFA 2020						TARIFFA 2021 C.U.					
	ANNUALE			GIORNALIERA			ANNUALE			GIORNALIERA		
	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale
1a Pubblicità effettuata in forma opaca fino ad 1 mq	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
1b Pubblicità effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq	€ 30,99	€ 61,98	€ 3,10	€ 6,20	0,62	1,24	0,09	0,18	€ 30,99	€ 61,98	€ 0,11	€ 0,21
2a Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq.	€ 23,24	€ 46,48	€ 2,32	€ 4,65	0,46	0,93	0,07	0,13	€ 23,24	€ 46,48	€ 0,08	€ 0,16
2b Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	€ 46,48	€ 92,96	€ 4,65	€ 9,30	0,93	1,86	0,13	0,20	€ 46,48	€ 92,96	€ 0,16	€ 0,24
3a Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	€ 34,86	€ 69,72	€ 3,49	€ 6,97	0,70	1,40	0,10	0,17	€ 34,86	€ 69,72	€ 0,12	€ 0,20
3b Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	€ 69,72	€ 139,44	€ 6,97	€ 13,94	1,40	2,80	0,17	0,23	€ 69,72	€ 139,44	€ 0,20	€ 0,28
4a Pubblicità effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	€ 46,48	€ 92,96	€ 4,65	€ 9,30	0,93	1,86	0,13	0,20	€ 46,48	€ 92,96	€ 0,16	€ 0,24
4b Pubblicità effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	€ 92,96	€ 185,92	€ 9,30	€ 18,59	1,86	3,72	0,20	0,27	€ 92,96	€ 185,92	€ 0,24	€ 0,32
5 Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile	€ 74,37	€ 148,74	€ 7,44	€ 14,87	1,49	2,97			€ 74,37	€ 148,74		
6 Esposizioni pubblicitarie effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune (art. 25 comma 2)	come da convenzione											
7 Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza	€ 23,24	€ 46,48			0,46	0,93			€ 23,24	€ 46,48		
8 Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantaggio												
9 Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità fonica												
10 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, ad uso pubblico e privato	€ 49,58							2,58			€ 3,10	
11 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, ivi compresi i cosiddetti camion vela	€ 74,37							7,75			€ 9,30	
12 Pubblicità su veicoli omologati come auto pubblicitarie	€ 74,37											
13 Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 31,00	€ 0,05	€ 0,11
14 Pre-insegne o frecce direzionali	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 31,00	€ 0,05	€ 0,11
15 Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari	€ 23,24	€ 46,48	€ 2,32	€ 4,65	0,46	0,93	0,07	0,13	€ 23,24	€ 46,48	€ 0,08	€ 0,16
16 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 31,00	€ 0,05	€ 0,11
17 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito							2,58				€ 3,10	
18 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione											€ 9,30	
19 Altre tipologie di esposizioni pubblicitarie (come ordinaria)	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 23,04	€ 46,09	€ 0,05	€ 0,11

ALLEGATO 2/b**(AFFISSIONI)****TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Tariffa standard giornaliera	€ 1,20
-------------------------------------	---------------

Coeff.

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	1,55
----------	--	-------------

2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100	€ 1,86
----------	---	---------------

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
-----------	--	------------

b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
-----------	--	------------

c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%
-----------	---	-------------

d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100%
-----------	--	-------------

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Per le affissioni ricadenti in categoria speciale il canone con relative maggiorazioni indicato ai punti precedenti è maggiorato del 100%

10	Occupazioni di spazi con tende fisse (Rid. 70%)	€ 12,55	€ 6,27	€ 1,24	€ 0,62	0,25	0,13	1,03	0,52	€ 12,50	€ 6,50	€ 1,24	€ 0,62
11	Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo (Rid. 50%)	€ 20,92	€ 10,46	€ 2,07	€ 1,04	0,42	0,21	1,73	0,87	€ 21,00	€ 10,50	€ 2,08	€ 1,04
12	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (Rid. 75%)	€ 10,46	€ 5,23	€ 1,04	€ 0,52	0,21	0,10	0,87	0,43	€ 10,46	€ 5,23	€ 1,04	€ 0,52
13	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Rid. 50%)			€ 2,07	€ 1,04			1,73	0,87			€ 2,08	€ 1,04
14	Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini	€ 41,83	€ 20,92			0,84	0,42			€ 42,00	€ 21,00		
15	Occupazioni realizzate mediante esposizione di merce	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
16	Occupazione per traslochi (fino a h 2= esente; oltre 2 ore = ordinario)			€ 4,13	€ 2,07			3,44	1,73			€ 4,13	€ 2,08
17	Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione												
17a	- installazione infrastruttura con unico apparato/singola unico gestore (art. 50 Regol. comma 2 a) + 1000%	€ 460,13	€ 230,07	€ 45,43	€ 22,77	9,20	4,60	37,86	18,98	€ 460,13	€ 230,07	€ 45,43	€ 22,77
17b	- installazione infrastruttura con posizionamento di più apparati (art. 50 Regolamento comma 2 b) +50%	€ 62,75	€ 31,37	€ 6,20	€ 3,10	1,25	0,63	5,17	2,58	€ 62,75	€ 31,37	€ 6,20	€ 3,10
17c	- Occupazioni precedenti su edifici, comma 2a) aumento del 50%	€ 690,20	€ 345,10	€ 68,15	€ 34,16	13,80	6,90	56,79	28,47	€ 690,20	€ 345,10	€ 68,15	€ 34,16
17d	- Occupazioni precedenti su edifici, comma 2b) aumento del 50%	€ 94,12	€ 47,06	€ 9,30	€ 4,65	1,88	0,94	7,75	3,88	€ 94,12	€ 47,06	€ 9,30	€ 4,65
18	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante (Rid. 80%)			€ 0,83	€ 0,42			0,69	0,35			€ 0,83	€ 0,50
19	Occupazioni realizzate con chioschi vendita bevande gelati e generi alimentari	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
20	Occupazioni realizzate con chioschi vendita fiori e piante	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
21	Occupazioni realizzate con chioschi vendita giornali	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
22	Occupazioni realizzate con chioschi in genere	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
23	Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 10%)			€ 4,54	€ 2,27			3,78	1,89			€ 4,54	€ 2,27
24	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Rid. 30%)			€ 2,89	€ 1,45			2,41	1,21			€ 2,89	€ 1,45
25	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (Rid. 50%)			€ 2,07	€ 1,04			1,73	0,87			€ 2,08	€ 1,04
26a	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:			€ 25,82	€ 12,91			0,52	0,26			€ 25,82	€ 12,91
26b	- fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare			€ 38,73	€ 19,37			0,77	0,39			€ 38,73	€ 19,37
27a	Occupazioni temporanee di cui sopra di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			€ 33,57	€ 16,79			0,67	0,34			€ 33,57	€ 16,79
27b	- fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare			€ 50,35	€ 25,18			1,01	0,50			€ 50,35	€ 25,18
28a	del 50% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1 Km lineare			€ 38,73	€ 19,37			0,77	0,39			€ 38,73	€ 19,37

TARIFFE CANONE MERCATALE

Tariffa standard giornaliera

€ 1.20

Coefficiente Canone giornaliero 3,44

Canone mercatale giornaliero: € 4,13

La tariffa giornaliera (pari a 24 ore) va parametrata al numero di ore di effettiva occupazione, con un minimo di 8 ore: $\text{Canone} / 24 \text{ ore} \times 8 \text{ ore} \times n. \text{ mq} \times n. \text{ settimane} (52)$

La tariffa ordinaria è ridotta per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti: **del 50%**

La tariffa ordinaria è ridotta per le occupazioni effettuate con carattere ricorrente: **del 40%**

Spuntisti: La tariffa giornaliera ($\text{Canone} / 24 \text{ ore} \times 8 \text{ ore} \times n. \text{ mq}$) va parametrata ad 1 settimana

ALLEGATO A)
DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 30/04/2021



COMUNE DI CASSINO
(Provincia di Frosinone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AREA FINANZIARIA	SERVIZIO TRIBUTI
------------------	------------------

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019.
----------	---

L'ASSESSORE PROPONENTE

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:
TALLINI MONICA
DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
COMUNE DI CASSINO
Firmato il 18/03/2021 16:20
Seriale Certificato:
149665909850370866697837800438179008765
Valido dal 04/01/2020 al 03/01/2023
PEC S.p.A. NG CA 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____ H. _____

APPROVA: _____
RINVIA: _____
OSSERVAZIONI: _____

Relazione istruttoria

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019:
 - articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
 - articolo 1 commi da 837 a 846 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che solo con riferimento alle pubbliche affissioni la regolamentazione in ordine al mantenimento o meno del diritto sulle pubbliche affissioni decorrerà dal 1° dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della Legge 160/2019 e che pertanto fino a tale data resta in vigore l'attuale disciplina;

VISTA la deliberazione n. 290 del 28/12/2020 con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'istituzione del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 in corso di recepimento con apposita deliberazione;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale con relative tariffe in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai previgenti regolamenti in materia di TOSAP e ICP:

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il

valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO lo schema di Regolamento allegato, predisposto dall'Area Finanziaria – servizio tributi e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispettoso delle disposizioni normative disciplinanti la materia;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone unico patrimoniale e Canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, vista l'adozione entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il *comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997* e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con cui il Ministero Interno ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali;

Il Funzionario

dott. G. F. Casale



Il Dirigente

VISTA l'istruttoria;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO di provvedere;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di proporre al Consiglio Comunale:

1. di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 290 del 28/12/2020 di istituzione del Canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019;
2. di approvare il regolamento, con relativi allegati, del *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ("Canone Unico Patrimoniale")*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, e del *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ("Canone mercatale")*, art. 1, commi 837-846 composto da n. 73 articoli che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2021;
4. di dare atto che la Giunta comunale procederà annualmente alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale e che, in caso di mancata approvazione si intenderanno confermate le tariffe dell'anno precedente;
5. di approvare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del t.u.e.l. .

Il Dirigente

Dott.ssa Monica Tallini


Firmato digitalmente da:

TALLINI MONICA
DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
COMUNE DI CASSINO

Firmato il 18/03/2021 16:21

Seriale Certificato:
149665908850370666687837800438179008755

Valido dal 04/01/2020 al 03/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 33 – Disposizioni generali	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	17
Articolo 38 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione	18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	18
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	19
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	19

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 46 - Classificazione delle strade	20
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 49 - Passi carrabili.....	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	22
Articolo 51 - Soggetto passivo	23
Articolo 52 - Agevolazioni.....	23
Articolo 53 - Esenzioni.....	24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 57 - Rimborsi.....	25
Articolo 58 - Sanzioni	25
Articolo 59 - Attività di recupero	26
CAPO V - CANONE MERCATALE	26
Articolo 60 - Disposizioni generali	26
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....	26
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone.....	26
Articolo 64 - Classificazione delle strade	27
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone - agevolazioni rispetto alla durata delle occupazioni	27
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 67 - Soggetto passivo	27
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	27
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 70 - Rimborsi.....	28
Articolo 71 - Sanzioni	28
Articolo 72 - Attività di recupero	29
Articolo 73 - Norme transitorie	29

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso delle annualità pregresse.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
 - c) sono da considerare temporanee le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) sono considerate annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni;
 - e) sono considerate annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni;
6. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne,

con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
12. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
13. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o al titolare dell'autorizzazione.
14. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Tenuto conto della continua evoluzione delle forme pubblicitarie i mezzi di effettuazione pubblicitaria sono quelli individuati nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
4. Nel caso di forme pubblicitarie non ricomprese nel suddetto allegato 2/a, le stesse sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia per caratteristiche e tipologie di messaggio pubblicitario.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati, a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana (art. 11).
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, graduata

in ragione dei coefficienti di cui all'allegato 2/a del presente regolamento, aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di diffusione del messaggio pubblicitario (acustica, visiva, proiezioni, tipologia di mezzo, ecc.).
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2/a del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale" e maggiorate del 100%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 2/a.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza con gli importi maggiorati di cui all'allegato 2/a.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione, ove vanno indicati sia gli impianti di nuova installazione sia quelli che permangono, e l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Limitatamente all'anno di istituzione del Canone Unico il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione è posticipato al trentesimo giorno successivo alla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune;
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione;
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate entro la scadenza della 1^a rata.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta scritta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato fino a 1 metro quadrato di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato 2/a del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale vengono assoggettate al canone come stabilito nell'allegato 2/a del presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone, nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2/a del presente Regolamento.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, sociali, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali a condizione che la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) i messaggi pubblicitari esposti su veicoli, mezzi e/o attrezzature di proprietà di terzi che svolgono un servizio a rilevanza sociale e/o ambientale a titolo gratuito verso l'Ente, qualora il Dirigente nell'affidamento del servizio accerti che il valore dell'esenzione della pubblicità non superi il valore di mercato del servizio stesso.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 05/11/2020.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cassino costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e contestuale pagamento del canone, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione con un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato 2/b del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono consultabili le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone nella misura prevista nell'allegato 2/b del presente regolamento applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dall'allegato 2/b del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
- a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'allegato 2/b del presente Regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite al di fuori degli spazi a ciò destinati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le sanzioni e le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Le affissioni abusive, fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sociali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor purché la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.
3. Per i manifesti di cui al comma precedente lettera e), restano valide le condizioni stabilite nella convenzione con delle Imprese di Onoranze Funebri stipulata in data 23/07/2003, salvo eventuali successive rideterminazioni da parte della Giunta Comunale.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cassino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo; regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti dei comitati di quartiere eletti nel Comune di Cassino, limitatamente ad attività istituzionali.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità comunicate dall'Ufficio al momento della richiesta di affissione.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. E' fatta salva la disciplina provvisoria approvata con apposita Delibera Consiliare nelle more dell'adozione del presente regolamento.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono annuali (permanenti) o giornaliere (temporanee):
 - a) sono annuali (permanenti) le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere (temporanee) le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 58, si considerano annuali (permanenti) le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornaliere (temporanee) le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via annuale (permanente) o giornaliera (temporanea), deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni annuali (permanenti) deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni giornaliere (temporanee) deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA,

qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni e/o ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione annuale (permanente) sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni giornaliere (temporanee) possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni annuali (permanenti) il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni giornaliere (temporanee) il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2/c del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade non appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. L'elenco delle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento; le strade non ricomprese in detto elenco si considerano in 2^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo diviso in dodicesimi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, calcolato a giorni, a ore e a metri quadrati.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate con impianti destinati alla ricarica di veicoli elettrici su aree pubbliche o private ad uso pubblico, il canone annuo è calcolato solo sullo spazio occupato dall'infrastruttura di ricarica senza considerare lo spazio occupato dagli stalli di sosta.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone di cui al periodo precedente va applicato fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone di cui al primo periodo è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato 2/c del presente regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione
10. Le misure tariffarie delle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico sono individuate e disciplinate nell'allegato 2/c del presente regolamento;

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,

da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento, da sommare al canone standard.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la Tosap (tassa per l'occupazione di suolo pubblico) in base all'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% per cento, mentre per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/4;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50% per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sociali, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
 - f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - g) per le occupazioni con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70% con tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per la quale è già stato corrisposto il canone;
 - h) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 30%;
 - i) Per le occupazioni realizzate mediante distributori automatici di tabacchi la tariffa ordinaria è ridotta, in relazione all'ubicazione, nelle misure individuate e disciplinate nell'allegato 2/c del presente regolamento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni momentanee realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni realizzate con strutture di proprietà di terzi che svolgono un servizio a rilevanza sociale e/o ambientale a titolo gratuito verso l'Ente, qualora il Dirigente nell'affidamento del servizio accerti che il valore dell'esenzione del canone non superi il valore di mercato del servizio stesso.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 4 rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto obbligato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/07/2004.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019. L'importo del canone si determina moltiplicando le predette tariffe per i relativi coefficienti stabiliti nell'allegato 3 del presente regolamento.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie occupata espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione espressa in giorni e/o in ore;

3. I coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade non appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. L'elenco delle strade appartenenti alla 1^a categoria (speciale) è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento; le strade non ricomprese in detto elenco si considerano in 2^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone - agevolazioni rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera (pari a 24 ore) è parametrata al numero di ore di effettiva occupazione con un minimo di 8 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, oltre alla riduzione per ambulanti pari al 50% del canone, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

6. Per le occupazioni abusive valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione

dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 300,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro va effettuato sul conto della Tesoreria Comunale o su c.c.p. dedicato, oppure mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici, come indicati al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque rinvenibili sul sito istituzionale del Comune
5. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con apposita deliberazione della Giunta comunale

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto obbligato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 73 – Norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2021.
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme contenute nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. E' fatta salva la disciplina provvisoria approvata con apposita Delibera Consiliare nelle more dell'adozione del presente regolamento.

Allegato 1

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al CAPO II del Regolamento

Elenco strade, spazi e aree pubbliche classificate in 1[^] categoria (speciale):

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	LARGO	CENTRO	DANTE
2	PIAZZA	"	DE GASPERI
3	"	"	DIAMARE
4	"	"	DIAZ
5	"	"	GARIBALDI
6	"	"	GRAMSCI
7	"	"	LABRIOLA
8	"	"	MARCONI
9	LARGO	"	MOLISE
10	PIAZZA	"	RESTAGNO
11	"	"	S.GIOVANNI
12	"	"	XIV FEBBRAIO

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO	ABBRUZZI
2	VIA	"	ALIGERNO
3	"	"	ARIGNI
4	"	"	BARI
5	"	"	BOMGHI
6	VIALE	"	BONOMI
7	VIA	"	CAFARI
8	"	"	CARDUCCI
9	"	"	CASILINA NORD
10	"	"	CASILINA SUD
11	"	"	CIMAROSA
12	"	"	COLOMBO
13	"	"	CONDOTTI

14	"	"	CONTE
15	"	"	D'ANNUNZIO
16	"	"	DA VINCI (fino incrocio V. Buonarroti)
17	VIALE	"	DANTE
18	VIA	"	DE BOSIS
19	"	"	DE NICOLA
20	"	"	DEGLI EROI (fino incrocio V. Capocci)
21	"	"	DEL CARMINE
22	"	"	DESIDERIO
23	"	"	DI BIASIO
24	VIALE	"	EUROPA (fino incrocio V. De Nicola)
25	VIA	"	FALESE
26	"	"	GARI
27	"	"	GARIGLIANO
28	"	"	GIALONARDI
29	"	"	GIORDANO
30	"	"	GIOVANALE
31	"	"	GROSSO
32	"	"	LEOPARDI (fino incrocio V. Verdi)
33	"	"	LOMBARDIA
34	"	"	MARCONI
35	"	"	MARSELLA
36	"	"	MAZZAROPPI
37	"	"	PAGANO
38	"	"	PASCOLI
39	"	"	PETRARCA
40	"	"	PIANO
41	VIA	"	PUCCINI
42	C.SO	"	REPUBBLICA
43	VIA	"	RICCARDO DA S. GERMANO
44	"	"	S. MARCO
45	STRADA STATALE	"	S.S. 630
46	VIA	"	SFERRACAVALLI
47	"	"	TASSO
48	"	"	TORINO
49	"	"	TOSTI

50	"	"	TOTI
51	"	"	TRIBUNALE
52	"	"	VARRONE
53	"	"	VERDI
54	"	"	XX SETTEMBRE
55	"	"	ZAMOSCH

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al CAPO IV del Regolamento

Elenco strade, spazi e aree pubbliche classificate in 1^a categoria (speciale):

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	CENTRO	ABATE REA
2	"	"	DE GASPERI
3	"	"	DE SANCTIS
4	"	"	DIAMARE
5	"	"	DIAZ
6	"	"	GARIBALDI
7	"	"	GRAMSCI
8	"	"	LABRIOLA
9	"	"	MARCONI
10	"	"	MORO ALDO
11	"	"	RESTAGNO
12	"	"	S. BENEDETTO
13	"	"	S. GIOVANNI
14	"	"	S. SCOLASTICA

N. ORD	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CENTRO	ABRUZZI

2	"	"	ADIGE
3	"	"	ALFIERI
4	"	"	ALIGERNO
5	"	"	ARIGNI
6	"	"	ARIOSTO
7	"	"	ARNO
8	"	"	BARI
9	"	"	BECCARIA
10	"	"	BELLINI
11	"	"	BEMBO
12	"	"	BERLINO
13	"	"	BOCCACCIO
14	"	"	BOTTICELLI
15	"	"	BUONARROTI
16	"	"	BONGHI
17	"	"	BONOMI
18	"	"	BORSI
19	"	"	BRUNO GIORDANO
20	"	"	CAFARI
21	"	"	CAMPANELLA
22	"	"	CAPOCCI
23	"	"	CARDUCCI
24	"	"	CARMINE (DEL)
25	"	"	CASSINESE
26	"	"	CAVOUR
27	"	"	CELLINI
28	"	"	CIMAROSA
29	"	"	CRISTOFORO COLOMBO

30	"	"	CONDOTTI
31	"	"	CONTE
32	"	"	CROCE
33	"	"	D'ANNUNZIO
34	"	"	DANTE
35	"	"	DE BOSIS
36	"	"	DE NICOLA
37	"	"	DESIDERIO
38	"	"	DI BIASIO
39	"	"	DONIZETTI
40	"	"	EROI (DEGLI)
41	"	"	FALAISE
42	"	"	FORO
43	"	"	GARI
44	"	"	EUROPA
45	"	"	GARIGLIANO
46	"	"	GIALONARDI
47	"	"	GIORDANO ENEA
48	"	"	GIOVENALE
49	"	"	GROSSO
50	"	"	LARGO ASSUNTA
51	"	"	LEONARDO DA VINCI
52	"	"	LEOPARDI
53	"	"	LOMBARDIA
54	"	"	LOMBROSO
55	"	"	MANTEGNA
56	"	"	MARCONI

57	"	"	MARINI
58	"	"	MARSELLA
59	"	"	MAZZAROPPI
60	"	"	MAZZINI
61	"	"	MOLISE
62	"	"	MONDELLO
63	"	"	ORIANI
64	"	"	ORTI, S. FRANCESCO
65	"	"	PAOLO DIACONO
66	"	"	PAGANO (SECONDINO)
67	"	"	PARINI
68	"	"	PASCOLI
69	"	"	PETRARCA
70	"	"	PIANO
71	"	"	P.L. PALESTRINA
72	"	"	PINCHERA
73	"	"	Po'
74	"	"	PONARI
75	"	"	PORTA PALDI
76	"	"	PUCCINI
77	"	"	RAPIDO
78	"	"	REPUBBLICA (CORSO)
79	"	"	RICCARDO DA S. GERMANO
80	"	"	ROSSINI
81	"	"	S- PASQUALE (INIZIO)
82	"	"	S. ANNA
83	"	"	S. ANTONIO

84	"	"	S. BERTARIO
85	"	"	S. GERMANO
86	"	"	S. GIACOMO
87	"	"	S. LIBERA
88	"	"	S. MARCO
89	"	"	S. MARTINO
90	"	"	S: RESTITUTA
91	"	"	SPAVENTA
92	"	"	TICHY
93	"	"	TASSO
94	"	"	TELESIO
95	"	"	TERME
96	"	"	TORINO
97	"	"	TORRICELLA
98	"	"	TOSTI
99	"	"	VAGNI
100	"	"	VARRONE
101	"	"	XX SETTEMBRE
102	"	"	VERDI
103	"	"	VESPUCCI
104	"	"	VICO
105	"	"	VIRGILIO
106	"	"	VISOCCHI
107	"	"	VOLTURNO
108	"	"	ZAMOSCH
109	"	"	KARL HAROLD

(ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE)

Tariffa annuale (permanente)	€ 50,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 1,20

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle strade classificate in 1ª categoria (speciale) il canone è maggiorato del 100% (art. 14 comma 4 del Regolamento)

	TARIFFA 2021 C.U.											
	TARIFFA 2020				COEFFICIENTE TARIFFA				TARIFFA 2021			
	ANNUALE		GIORNALIERA		ANNUALE		GIORNALIERA (con un min. di 30 gg)		ANNUALE		GIORNALIERA (con un min. di 30 gg.)	
1a	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale	2ª Cat. Normale	1ª Cat. Speciale
1b	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
2a	€ 30,99	€ 61,98	€ 3,10	€ 6,20	0,62	1,24	0,09	0,18	€ 30,99	€ 61,98	€ 0,11	€ 0,21
2b	€ 23,24	€ 46,48	€ 2,32	€ 4,65	0,46	0,93	0,07	0,13	€ 23,24	€ 46,48	€ 0,08	€ 0,16
3a	€ 46,48	€ 92,96	€ 4,65	€ 9,30	0,93	1,86	0,13	0,20	€ 46,48	€ 92,96	€ 0,16	€ 0,24
3b	€ 34,86	€ 69,72	€ 3,49	€ 6,97	0,70	1,40	0,10	0,17	€ 34,86	€ 69,72	€ 0,12	€ 0,20
4a	€ 58,10	€ 116,20	€ 5,81	€ 11,62	1,16	2,32	0,17	0,23	€ 58,10	€ 116,20	€ 0,20	€ 0,28
4b	€ 46,48	€ 92,96	€ 4,65	€ 9,30	0,93	1,86	0,13	0,20	€ 46,48	€ 92,96	€ 0,16	€ 0,24
5	€ 69,72	€ 139,44	€ 6,97	€ 13,94	1,39	2,78	0,20	0,27	€ 69,72	€ 139,44	€ 0,24	€ 0,32
6	€ 74,37	€ 148,74			1,49	2,97			€ 74,37	€ 148,74		
7	come da convenzione											
8	€ 23,24	€ 46,48			0,46	0,93			€ 23,24	€ 46,48		
9	3,10 a persona a giorno											
10	9,30 per punto di pubblicità a giorno											
11	€ 49,58				0,99				€ 49,58			
12	€ 74,37				1,49				€ 74,37			
13	€ 74,37				1,49				€ 74,37			
14	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
15	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
16	€ 23,24	€ 46,48	€ 2,32	€ 4,65	0,46	0,93	0,07	0,13	€ 23,24	€ 46,48	€ 0,08	€ 0,16
17	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
18	3,10 a persona a giorno											
19	9,30 ad automezzo al giorno											
20	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
21	3,10 a persona a giorno											
22	9,30 ad automezzo al giorno											
23	€ 15,49	€ 30,99	€ 1,55	€ 3,10	0,31	0,62	0,04	0,09	€ 15,49	€ 30,99	€ 0,05	€ 0,11
24	3,10 a persona a giorno											
25	9,30 ad automezzo al giorno											

ALLEGATO 2/b

(AFFISSIONI)

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Tariffa standard giornaliera	€ 1,20
------------------------------	--------

Coeff.

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	1,55
---	---	------

2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100	€ 1,86
---	--	--------

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
----	---	-----

b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
----	---	-----

c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%
----	--	------

d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100%
----	---	------

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Per le affissioni ricadenti in categoria speciale il canone con relative maggiorazioni indicato ai punti precedenti è maggiorato del 100%

Tariffa annuale (permanente)	€ 50,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 1,20

Occupazione permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

€ 1,00 Per ciascuna utenza con un minimo di € 800,00

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	2021											
	TARIFFA 2020						COEFFICIENTE TARIFFA 2021					
	ANNUALE			GIORNALIERA			ANNUALE			GIORNALIERA		
	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.	1 ^a Cat. Speciale	2 ^a Cat.
Occupazione ordinaria di suolo pubblico	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
Occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose (Rid. 80%)			€ 0,83	€ 0,42			0,69	0,35			€ 0,83	€ 0,42
Occupazioni-effettuate con il patrocinio del Comune, purchè effettuate per fini non economici (Rid. 85%)			€ 0,62	€ 0,31			0,52	0,26			€ 0,62	€ 0,31
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Rid. 50%)			€ 2,07	€ 1,04			1,73	0,87			€ 2,08	€ 1,04
Occupazioni realizzate con passi carrai (Rid. 50%)	€ 20,92	€ 10,46			0,42	0,21			€ 21,00	€ 10,50		
Occupazioni con passi carrabili realizzati dal Comune o dalla Provincia:												
- fino a 9 mq	€ 20,92	€ 10,46			0,42	0,21			€ 21,00	€ 10,50		
- oltre 9 mq la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%	€ 4,18	€ 2,09			0,08	0,04			€ 4,00	€ 2,00		
Occupazioni realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (Rid. 30%)	€ 12,55	€ 6,27			0,25	0,13			€ 12,50	€ 6,50		
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti in-centro abitato	€ 68,17	€ 34,09			1,36	0,68			€ 68,00	€ 34,00		
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti in zona limitrofa	€ 41,83	€ 20,92			0,84	0,42			€ 42,00	€ 21,00		
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti in sobborghi e zone periferiche	€ 23,24	€ 11,62			0,46	0,23			€ 23,00	€ 11,50		
Occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti in frazioni	€ 11,36	€ 5,68			0,23	0,11			€ 11,50	€ 5,50		
Occupazioni realizzate con impianti per la ricarica di veicoli elettrici	€ 41,83	€ 20,92			0,84	0,42			€ 42,00	€ 21,00		

10	Occupazioni di spazi con tende fisse (Rid. 70%)	€ 12,55	€ 6,27	€ 1,24	€ 0,62	0,25	0,13	1,03	0,52	€ 12,50	€ 6,50	€ 1,24	€ 0,62
11	Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo (Rid. 50%)	€ 20,92	€ 10,46	€ 2,07	€ 1,04	0,42	0,21	1,73	0,87	€ 21,00	€ 10,50	€ 2,08	€ 1,04
12	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (Rid. 75%)	€ 10,46	€ 5,23	€ 1,04	€ 0,52	0,21	0,10	0,87	0,43	€ 10,46	€ 5,23	€ 1,04	€ 0,52
13	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Rid. 50%)			€ 2,07	€ 1,04			1,73	0,87			€ 2,08	€ 1,04
14	Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini	€ 41,83	€ 20,92			0,84	0,42			€ 42,00	€ 21,00		
15	Occupazioni realizzate mediante esposizione di merce	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
16	Occupazione per traslochi (fino a h 2= esente; oltre 2 ore = ordinario)			€ 4,13	€ 2,07			3,44	1,73			€ 4,13	€ 2,08
17	Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione												
17a	- installazione infrastruttura con unico apparato/singola unico gestore (art. 50 Regol. comma 2 a) + 1000%	€ 460,13	€ 230,07	€ 45,43	€ 22,77	9,20	4,60	37,86	18,98	€ 460,13	€ 230,07	€ 45,43	€ 22,77
17b	- installazione infrastruttura con posizionamento di più apparati (art. 50 Regolamento comma 2 b) +50%	€ 62,75	€ 31,37	€ 6,20	€ 3,10	1,25	0,63	5,17	2,58	€ 62,75	€ 31,37	€ 6,20	€ 3,10
17c	- Occupazioni precedenti su edifici, comma 2a) aumento del 50%	€ 690,20	€ 345,10	€ 68,15	€ 34,16	13,80	6,90	56,79	28,47	€ 690,20	€ 345,10	€ 68,15	€ 34,16
17d	- Occupazioni precedenti su edifici, comma 2b) aumento del 50%	€ 94,12	€ 47,06	€ 9,30	€ 4,65	1,88	0,94	7,75	3,88	€ 94,12	€ 47,06	€ 9,30	€ 4,65
18	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante (Rid. 80%)			€ 0,83	€ 0,42			0,69	0,35			€ 0,83	€ 0,50
19	Occupazioni realizzate con chioschi vendita bevande gelati e generi alimentari	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
20	Occupazioni realizzate con chioschi vendita fiori e piante	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
21	Occupazioni realizzate con chioschi vendita giornali	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
22	Occupazioni realizzate con chioschi in genere	€ 41,83	€ 20,92	€ 4,13	€ 2,07	0,84	0,42	3,44	1,73	€ 42,00	€ 21,00	€ 4,13	€ 2,08
23	Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 10%)			€ 4,54	€ 2,27			3,78	1,89			€ 4,54	€ 2,27
24	Occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Rid. 30%)			€ 2,89	€ 1,45			2,41	1,21			€ 2,89	€ 1,45
25	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (Rid. 50%)			€ 2,07	€ 1,04			1,73	0,87			€ 2,08	€ 1,04
26a	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:			€ 25,82	€ 12,91			0,52	0,26			€ 25,82	€ 12,91
26b	- fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare			€ 38,73	€ 19,37			0,77	0,39			€ 38,73	€ 19,37
27a	Occupazioni temporanee di cui sopra di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino a 1 Km lineare			€ 33,57	€ 16,79			0,67	0,34			€ 33,57	€ 16,79
27b	-superiore al Km lineare			€ 50,35	€ 25,18			1,01	0,50			€ 50,35	€ 25,18
28a	del 50% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1 Km lineare			€ 38,73	€ 19,37			0,77	0,39			€ 38,73	€ 19,37

TARIFFE CANONE MERCATALE

Tariffa standard giornaliera

€ 1.20

Coefficiente Canone giornaliero ~~3,44~~

Canone mercatale giornaliero: € 4,13

La tariffa giornaliera (pari a 24 ore) va parametrata al numero di ore di effettiva occupazione, con un minimo di 8 ore: $\text{Canone} / 24 \text{ ore} \times 8 \text{ ore} \times n. \text{ mq} \times n. \text{ settimane} (52)$

La tariffa ordinaria è ridotta per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti: **del 50%**

La tariffa ordinaria è ridotta per le occupazioni effettuate con carattere ricorrente: **del 40%**

Spuntisti: La tariffa giornaliera ($\text{Canone} / 24 \text{ ore} \times 8 \text{ ore} \times n. \text{ mq}$) va parametrata ad 1 settimana


OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE – LEGGE 160/2019.

Parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore proponente, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – T.U. in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Responsabile del servizio esprime parere di Regolarità tecnica favorevole / non favorevole ed attesta

- che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cassino, li _____



IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:
TALLINI MONICA
DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
COMUNE DI CASSINO
Firmato il 18/03/2021 16:22
Seriale Certificato:
149665909860370666697837800438179008755
Valido dal 04/01/2020 al 03/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere del Dirigente del Settore Ragioneria così espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali

" FAVOREVOLE "

Cassino, li _____



**IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA**

Firmato digitalmente da:
TALLINI MONICA
DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
COMUNE DI CASSINO
Firmato il 18/03/2021 16:22
Seriale Certificato:
149665909860370666697837800438179008755
Valido dal 04/01/2020 al 03/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



COMUNE DI CASSINO
Provincia di Frosinone

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 69 del 23/03/2021

VERBALE DI VERIFICA

Il giorno 23 del mese di marzo 2021, alle ore 11,00, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 19.04.2018, si è riunito, nelle persone di:

Dott. Armando Tranquilli presidente

Dott. Gianfranco Soccorsi componente

Dott.ssa Maria Antonietta Santia componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE unico
PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019).

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rileva quanto segue.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 all'articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle

province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 all'articolo 1 articolo 1 commi da 837 a 846, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- che la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il decreto 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con cui il Ministero Interno ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali;

Preso atto che:

- la deliberazione n. 290 del 28/12/2020 con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale un'apposita convocazione per la deliberazione di approvazione di un regolamento per l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale e il Canone Mercatale, in luogo della TOSAP e ICP, di cui alla Legge 160/2019;
- che, la delibera che istituisce il regolamento e il canone, deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- che l'Ente ha inteso istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO lo schema di Regolamento trasmesso e predisposto dall'Area Finanziaria-servizio tributi;

Il Collegio dei Revisori, nel raccomandare un costante monitoraggio delle entrate derivanti dall'applicazione dell'adottando Regolamento, soprattutto per la definizione, da parte della Giunta, delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, e nel ricordare che le previsioni al momento necessitano di un costante aggiornamento, alla luce dell'attuale situazione pandemica in corso

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione, con efficacia 1° gennaio 2021, relativa al Regolamento del *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* ("Canone Unico Patrimoniale"), ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, e del *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ("Canone mercatale"), art. 1, commi 837-846 composto da n. 72 articoli che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Collegio dei Revisori, nel chiudere il verbale alle 13,10, trasmette il presente parere al Responsabile del Servizio Finanziario e ne richiede la trasmissione:

- al Sindaco
- al Segretario Comunale
- al Consiglio Comunale


Dott. Armando Tranquilli presidente


Dott. Gianfranco Soccorsi componente


Dott.ssa Maria Antonietta Santia componente

Verbale III Commissione

23 marzo 2021

Il giorno Ventitré del mese di marzo 2021 alle
ore 9.30 si riunisce la Commissione. Si legge
regolamento approvato con note prot. 15060 del 17/3/21.

sono presenti

Enrico Tassinari

Umberto Alessandrini

Giuseppe Rossetti

Non è presente l'ingegner Riccardo Corbelli.

Per il Presidente della Commissione si legge

il progetto di regolamento approvato con note prot. 15060 del 17/3/21.

Il regolamento è stato approvato all'unanimità.

Il regolamento è stato approvato all'unanimità e sarà pubblicato sul sito della Commissione e sul sito della P.A.

La Commissione intende la buona riuscita del regolamento e si riserva di intervenire in merito all'eventuale necessità di modifiche.

Allo stato attuale delle cose si ritiene che il regolamento sia pronto per essere approvato.

Alle ore 10.30 termine di lavoro.

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

VERBALE III COMMISSIONE

27 APRILE 2021

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno 2021 alle ore 9:35 si riunisce la Commissione Bilancio regolarmente convocata ai sensi art. m. 22551 del 21/4/2021.

Sono presenti:

Edoardo Tenucci

Giulio Rinaldi

Umberto Alessandrini

Cyrille Gabriel Franceschi


Bonnie Jeanne de Loyale de Caprielle Urcio

È presente il Dirigente Divisione Dati e Servizi Tecnici

Vengono illustrate le proposte di ricorso secondo i debiti fuori bilancio derivanti da versamenti art. 184 C.1 lett. e) in misura pari a circa 50 euro ed obbligo di imputare esse spese (operazioni) secondo la via rappresentata il regolamento per la disaffezione del comune unico patrimoniale e causale per conto per essere nella Commissione del 23/3/2021, da approvarsi entro il 30/4/2021.

Il Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in Consiglio Comunale.

Alle ore 10:10 Francesco Franceschi



DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 30/04/2021

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE – LEGGE 160/2019.

PRESIDENTE

Espone il Regolamento il Sindaco.

SINDACO

Questo è quello a cui accennavo prima, noi abbiamo la necessità in base a una nuova norma di avere il canone unico patrimoniale che racchiude una serie di imposte e tasse che prima venivano pagate in maniera differenziata, l'occupazione di suolo pubblico, l'imposta di pubblicità, il canone mercatale. Dal 2021 questa norma che è stata modificata con la legge Finanziaria 2019 vanno accorpate come canone unico patrimoniale, il regolamento che portiamo è il regolamento previsto per legge che andava approvato entro oggi e cioè entro il termine di scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione che era il 30 aprile, ieri è arrivata la proroga perché molti comuni non nego che anche noi eravamo in difficoltà anche se avremmo dovuto approvare i bilanci avevamo fissato i Consigli Comunali l'11 e il 13, avremmo rispettato i termini però il regolamento andava approvato entro il termine previsto per legge del bilancio di previsione. Ho parlato anche con il Prefetto l'altro giorno in merito alle diffide e mi aveva detto che questo è stato un argomento sollecitato da più sindaci, ma non solo in provincia di Frosinone in tutta Italia per cui ha fatto bene poi il Ministero ad adottare questo provvedimento di proroga. Però siccome il regolamento è stato depositato nei termini, non sono stati fatti emendamenti e osservazioni ci sono le condizioni per approvarlo oggi anche se il termine è stato rinviato al 31 maggio io ritengo che oggi noi possiamo approvare un regolamento che poi è un regolamento previsto in base alla nuova normativa.

PRESIDENTE

Non ci sono iscritti a parlare e quindi possiamo passare alla votazione, prego segretario per appello nominale.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale.

- Presenti n. 18 (prima della votazione sono usciti dall'aula i consiglieri: Abbruzzese, Calvani e Fardelli H. 17:45)
- Favorevoli n. 17
- Astenuto n. 1 (Bevilacqua)

PRESIDENTE

Regolamento approvato con 17 voti favorevoli.

Alzata di mano per l'immediata eseguibilità.

Unanimità.

Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone



Il Presidente del Consiglio Comunale
dott.ssa Barbara Di Rollo

Barbara Di Rollo

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione / incaricato della pubblicazione certifica:

- Che copia della presente il giorno **26 MAG. 2021** è stata affissa all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 T.U. n°267/2000).

Cassino **26 MAG. 2021**



Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone

Rosanna Sanzone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi

Cassino

Il Responsabile della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).



Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone

Rosanna Sanzone

Copia della presente è stata rimessa, per i provvedimenti di competenza al Settore proponente ed ai Settori: